



# COMUNE DI BASELICE

Provincia di Benevento

Originale

Copia

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 12 del 14/04/2016

**OGGETTO: Imposta Municipale propria - Determinazione aliquote e detrazioni di imposta 2016.**

=====

L'anno **duemilasedici** il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 19:10 nella Casa Comunale, su invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione *straordinaria* e in seduta pubblica di prima convocazione con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
1)	<b>CANONICO Domenico</b>	X	
2)	<b>FERRO Giuseppe</b>	X	
3)	<b>BRANCACCIO Salvatore</b>	X	
4)	<b>PAOLOZZA Rocco</b>	X	
5)	<b>MASCIA Isidoro</b>	X	
6)	<b>ZEOLLA Romano</b>	X	
7)	<b>PAOLOZZA Adelina</b>	X	
8)	<b>COLUCCI Raffaella</b>	X	
9)	<b>MADDALENA Massimo</b>	X	
10)	<b>DEL VECCHIO Antonio</b>		X
11)	<b>BRUNETTI Leonardo</b>	X	
		10	1

*Partecipa il Segretario Comunale, dott. Pietro Mariano Inglese, il quale redige il presente verbale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n.267/2000.*

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'unità proposta di deliberazione concernente l'oggetto, che corredata dai pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Sindaco Domenico Canonico relaziona sull'argomento, e prospetta al civico consesso che occorre procedere a determinare le aliquote per l'IMU anno 2016 prima dell'approvazione del bilancio di previsione, che ai sensi della legge di stabilità 2016, non possono subire aumenti per le condizioni di difficoltà economica esistenti; propone, pertanto, la conferma delle aliquote e detrazioni dell'anno 2015, al fine anche di garantire le condizioni di equilibrio economico – finanziario e di bilancio dell'Ente.

Il Consigliere Maddalena interviene sull'argomento e ritiene di dover adottare provvedimenti agevolativi sull'IMU espressamente previsti dalla legge, ed esenzione per i cittadini residenti all'estero (AIRE).

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Ascoltata** la relazione e proposta del Sindaco;

Uditi gli interventi del dibattito svoltosi;

**Vista** l'istruttoria;

**Vista** la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile Finanziario;

Atteso che sussistono i presupposti tecnico – giuridici e di fatto per l'emanazione del presente provvedimento;

**Considerata** la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa riportate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a votare sulla proposta del Responsabile Finanziario di conferma e determinazione dell'aliquote relative all'IMU anno 2016;

**Visto** il parere favorevole dell'Organo di Revisione, prot. n. 1958 del 12/04/2016, in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore, ai sensi dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Proceduto alla votazione

con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente:

Presenti 10 - Favorevoli 8 - Astenuti == ; Contrari 2 (Maddalena Massimo, Brunetti Leonardo) , espressi per alzate di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, di:

- di confermare le tariffe vigenti e stabilire le aliquote (**x mille**) relativa all'anno **2016** nelle seguenti misure:

ALIQUOTE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	4,0

Altri immobili	<b>7,6</b>
Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1	<b>10,6</b>
Fabbricati rurali strumentali	<b>Esenti</b>

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8, A/9 nell'importo di € 200,00;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta relativa all'I.M.U. dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati :

**ACCONTO** 16/06/2016    **SALDO** 16/12/2016

- di prendere atto le modifiche normative apportate dalla legge di stabilità 2016 in ordine all'applicazione dell'IMU e della TASI riportate nel testo allegato;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

**Con successiva** votazione con voti Favorevoli 8- Astenuti ==; Contrari 2 (Maddalena Massimo e Brunetti Leonardo), dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000.

## COMUNE DI BASELICE

Provincia di Benevento

### Proposta deliberazione di consiglio comunale Del Responsabile del Settore Economico Finanziario

**Proposta n. 2 del 11/04/2016**

#### **OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2016.**

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011, come da ultimo modificato dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, così come inserito dall'art. 1, comma 53, Legge n. 208/2015, secondo cui l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del suddetto comma 6, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ed, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che la predetta agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, il quale dispone che i comuni, a partire dall'anno 2015, possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, sulle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) la TASI si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di avvalersi/non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VALUTATA l'opportunità di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la delibera C.C. n. 18 del 30/07/2015 con la quale venivano stabilite e determinate le tariffe e detrazioni Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2015;

VALUTATA l'esigenza di dover procedere alla conferma delle tariffe vigenti, al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario del bilancio dell'Ente, ed evitare l'aumento della pressione fiscale e tributaria a carico dei nuclei familiari residenti, in considerazione delle condizioni di crisi della finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno che dispone il differimento al 30/04/2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti

### PROPONE

- di confermare le tariffe vigenti e stabilire le aliquote **(x mille)** relativa all'anno **2016** nelle seguenti misure:

ALIQUOTE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	<b>4,0</b>
Altri immobili	<b>7,6</b>
Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1	<b>10,6</b>
Fabbricati rurali strumentali	<b>Esenti</b>

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8, A/9 nell'importo di € 200,00;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta relativa all'I.M.U. dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati :

**ACCONTO** **16/06/2016** **SALDO** **16/12/2016**

- di prendere atto le modifiche normative apportate dalla legge di stabilità 2016 in ordine all'applicazione dell'IMU e della TASI riportate nel testo allegato;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
f.to Dott. Michele Ferro

## **LEGGE DI STABILITA' ANNO 2016 – NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI IMU**

La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione dell'IMU. Le modifiche normative apportate relative al suddetto tributo sono le seguenti:

### **IMU**

**Art. 1 comma 1** – E' aggiunto il riferimento alla Legge di stabilità per l'anno 2016.

**Art. 1 comma 21** – A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

**Art. 1 comma 22** – A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

**Art. 1 comma 23** – limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'art. 13, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

**Art. 1 comma 24** – Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate comunica al Ministero dell'Economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 1 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

**Art. 6 comma 4** – E' abolito il richiamo al successivo comma 5 in quanto abrogato.

**Art. 6 comma 5** - E' disposta l'abrogazione di questo comma per effetto dell'art. 1 comma 13 della L. 208/2015, che dispone l'esenzione totale, indipendentemente dalla loro ubicazione, dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.

**Art. 7 – Terreni agricoli.** L'art. 1 comma 13 della Legge n. 208/2015 dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7 comma 1 lettera h) del D. Lgs. n. 504/92, per i terreni agricoli ricadenti in zone montane o collinari, si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14 giugno 1993 n. 9. Si chiarisce che nella suddetta circolare, ove accanto al nome non vi sia indicata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale; mentre ove vi sia l'annotazione "PD", che significa "parzialmente delimitato", l'esenzione opera per una sola parte del territorio comunale.

E' prevista inoltre l'esenzione totale dal pagamento IMU dei terreni agricoli purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, indipendentemente dal Comune di ubicazione, quindi anche nei cosiddetti Comuni di pianura.



Si precisa inoltre che per i terreni posseduti ma non condotti, limitatamente ai Comuni non ricompresi nella suddetta circolare del 14 giugno 1993 n. 9, l'IMU è ancora dovuta, applicando l'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, sommando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

**Art. 8 comma 3** – Viene modificata la data di trasmissione della delibera mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale al 14 ottobre in luogo della data precedente del 28 ottobre.

**Art. 8 comma 4** – Viene istituito un nuovo comma in riferimento agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, per i quali, ai sensi dell'art.1 comma 53 della L. 208/2015, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

**Articolo 10 – Assimilazioni:** il comma 2 è abrogato in quanto, a decorrere dall'anno 2016, l'art. comma 10 della L. 208/2015 dispone la cancellazione della previsione dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 che prevede la possibilità per i Comuni di considerare equiparata all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

**Articolo 10 bis** – E' istituito l'articolo per le abitazione concesse in comodato a parenti in linea retta di primo, ai sensi dell'art. 1 comma 10 della L. 208/2015. Per il resto valgono le stesse considerazioni sopra indicate relative alla TASI per la medesima fattispecie.

**Art. 11 punto n)** – E' inserito il periodo che assimila all'abitazione principale anche le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche se non residenti (art. 1, comma 15, Legge 208/2015).

**Art. 11 punto t)** – E' inserita l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani pensionati nei paesi di residenza ed iscritti all'AIRE (D.L. 28 marzo 2014 n. 47, art. 9-bis).

**Art. 19** – Aggiunta la disciplina del reclamo / mediazione, in vigore dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D. Lgs. 156/2015.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO  
f.to Dott. Domenico Canonico

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Pietro Mariano Inglese

Il sottoscritto esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott. Michele Ferro

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dott. Michele Ferro

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 29 APR 2016

IL MESSO COMUNALE  
f.to Orazio Pettorossi

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che, a norma dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Si dichiara che, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la presente deliberazione è stata adottata la clausola dell'immediata eseguibilità

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Pietro Mariano Inglese